

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

5 ottobre 2021

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione gestione e finanze
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2021 presentata nella forma
elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per la modifica degli art. 4 e 44
della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato
(Risanamento finanziario e non solo pareggio dei conti entro il 2025)**

RETROSCENA

Martedì 21 settembre 2021, in occasione del dibattito parlamentare sul Consuntivo 2020, il plenum si è chinato su una proposta di emendamento teso alla fissazione in un decreto legislativo dell'equilibrio delle finanze dello Stato attraverso misure di intervento sulla spesa. Detto principio è stato condiviso da numerose deputate e deputati, compresi vari capigruppo e presidenti di partito.

Durante il dibattito le parti hanno convenuto di preferire la trattazione del principio attraverso un'iniziativa parlamentare elaborata nella successiva seduta parlamentare prevista nel mese di ottobre 2021. Tali intenti si sono materializzati nel ritiro dell'emendamento e nel deposito, il giorno stesso, dell'iniziativa parlamentare elaborata (IE 644) di Sergio Morisoli e cofirmatari.

Si rimanda al dibattito parlamentare del 21 settembre 2021 e alle relative verbalizzazioni circa gli argomenti a sostegno dell'approccio di risanamento finanziario espresso nell'iniziativa parlamentare elaborata (IE 644).

LAVORI COMMISSIONALI

Posizione del Consiglio di Stato e divieto di riversamento di oneri sui Comuni

Con lettera del 28 settembre 2021, la Commissione gestione e finanze ha invitato il Consiglio di Stato a trasmettere una sua presa di posizione entro martedì 5 ottobre, ultimo termine per la sottoscrizione dei rapporti da sottoporre alla seduta di Gran Consiglio di ottobre 2021.

Con Risoluzione governativa n. 4744 del 30 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha dato tempestivo seguito alla richiesta commissionale osservando quanto segue.

In riferimento alla vostra richiesta del 28 settembre u.s. vi informiamo che, considerate le tempistiche particolarmente ristrette da voi previste, per il Consiglio di Stato non è possibile entrare nei dettagli della proposta che ci è stata sottoposta nei termini temporali richiesti, che tra l'altro derogano significativamente dalle scadenze previste dall'art. 102 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato.

Ciò nonostante, vi informiamo che il Consiglio di Stato nei contatti con la Sottocommissione finanze ha già previsto di condividere un programma che permette un riequilibrio delle finanze entro il periodo 2024-2025. Nel quadro delle discussioni attorno a questo programma si potranno verificare le ipotesi alla base dell'iniziativa parlamentare, anche qualora la stessa non dovesse essere adottata dal Parlamento.

A questo proposito riteniamo importante che si adotti da subito un approccio coerente, in particolare evitando l'adozione di decisioni che introducono nuovi costi o minori entrate non programmati nella pianificazione finanziaria dello Stato.

Rileviamo inoltre che, rispetto al testo dell'emendamento discusso in occasione dell'ultima seduta di Gran Consiglio, nel testo dell'iniziativa è stato integrato un riferimento relativo ai Comuni. A questo proposito evidenziamo che il Parlamento ha previsto il ripristino dell'intera partecipazione comunale al finanziamento dei compiti cantonali al momento della presentazione del messaggio del progetto Ticino 2020 e ha inoltre indicato una modifica del flusso finanziario tra Cantone e Comuni nell'ambito della decisione sull'eventuale proroga della riduzione del coefficiente d'imposta cantonale. Questi aspetti risultano importanti e vanno per coerenza confermati.

La Commissione gestione e finanze, apprezzando l'estrema celerità del Consiglio di Stato nel produrre una tempestiva risposta, per quanto attiene all'interpretazione della proposta di divieto di riversamento di oneri sui Comuni condivide l'osservazione del Governo. La maggioranza della Commissione è concorde sul fatto che accordi già presi o tematizzati tra il Cantone e i Comuni che precedono la presente restino in vigore e non vengano toccati dal nuovo disposto. Questo riguarda in particolare gli impegni assunti in passato dal Gran Consiglio nel contesto del progetto Ticino 2020 (allocuzione dei compiti "Cantone-Comuni"), i quali andranno mantenuti e non potranno essere disattesi. Si osserva peraltro che il qui proposto testo di legge circa il divieto di riversamento di oneri sui Comuni non impedisce il riversamento di funzioni sui Comuni o la ridefinizione di compiti tra Cantone e Comuni, bensì è teso ad impedire che ciò avvenga – da qui via – sgravando le finanze cantonali attraverso il trasferimento di oneri finanziari netti a costo delle finanze comunali.

Coerenza con la Costituzione cantonale

Gli approfondimenti giuridici richiesti dalla Commissione gestione e finanze hanno appurato che il testo di legge proposto è coerente con sia con l'art. 34^{ter} Cost-TI¹ sia l'art. 4 LGF² e li precisa. Poiché quest'ultimo prevede che *il conto economico deve essere pareggiato a medio termine*, la richiesta di pareggio entro il 2025 formulata nel quarto trimestre 2021 risulta temporalmente coerente con la LGF. Di riflesso e senza sorprese, esso è coerente con l'art. 34^{ter} cpv. 1 Cost-TI secondo il quale *di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio*.

La presente proposta intende raggiungere il pareggio del conto economico operando sulla spesa dello Stato. Tale intenzione va interpretata alla luce del testo dell'art. 34^{ter} cpv. 1 Cost-TI, secondo cui *i limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d'imposta cantonale*. Considerato che il contenimento della spesa è una delle tre possibili misure tese all'equilibrio finanziario (accanto all'aumento dei ricavi e all'adeguamento del coefficiente d'imposta cantonale) previste dalla Costituzione, non vi sono impedimenti formali nel voler operare esclusivamente sulla spesa. *E contrario* tenuto conto del tenore del testo costituzionale in combinato disposto con quello dell'iniziativa parlamentare elaborata, la maggioranza

¹ Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino, RS 131.229 e RL 101.000; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/1_5494_4818_4364_fga/it#art_34_ter

² Legge cantonale del 20 gennaio 1986 sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, RL 600.100; <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/102>

della Commissione gestione e finanze condivide con gli iniziativaisti il fatto che il presente decreto legislativo escluda fino al 2025 compreso aumenti della pressione fiscale, segnatamente delle imposte elencate nella Legge cantonale tributaria del 21 giugno 1994 quali le imposte dirette sull'utile e sul capitale sulle persone giuridiche, sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, sugli utili immobiliari, il coefficiente d'imposta, l'imposta personale, le imposte immobiliari, l'imposta minima, l'imposta sulle successioni e donazioni, ecc. Naturalmente, l'eventuale crescita organica dei ricavi – segnatamente grazie alla crescita organica del gettito fiscale, grazie all'arrivo di nuovi contribuenti, grazie a maggiori riversamenti dalla Confederazione o enti terzi, o ancora grazie a più generose distribuzioni dalle imprese partecipate dal Cantone – non sono in contrasto con quanto precede e possono dare un benvenuto contributo sul fronte delle entrate al riassetamento delle finanze cantonali.

Validità temporale

Considerata la durata limitata nel tempo proposta dall'iniziativa parlamentare elaborata (IE 644) nonché sulla base degli approfondimenti giuridici commissionati e ottenuti dalla Commissione gestione e finanze, la maggioranza della Commissione ritiene preferibile da un punto di vista di tecnica legislativa fissarne i disposti in un Decreto legislativo a sé stante anziché modificando la LGF. Il pareggio del conto economico andrà raggiunto al più tardi nel contesto dell'esercizio finanziario 2025, che si conclude il 31 dicembre 2025. Tenuto conto dei tempi necessari per l'allestimento del Consuntivo 2025, nel cui ambito sono possibili gli ultimi assestamenti contabili coerenti con la *ratio legis* della presente, si propone di far cessare il decreto legislativo con l'approvazione del Consuntivo 2025 da parte del Gran Consiglio.

Tutto ciò premesso, la maggioranza della Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata n. 644 e ad accettare il controprogetto nella forma del disegno di decreto legislativo allegato, che riprende la *ratio* e i disposti proposti dall'iniziativa.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, relatore

Bignasca - Balli - Caprara (con riserva) - Caverzasio -

Gianella Alessandra (con riserva) - Guerra

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il pareggio del conto economico entro il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento della spesa e senza riversamento di oneri sui Comuni

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata (IE 644) 21 settembre 2021 di Sergio Morisoli e cofirmatari;
- richiamato l'art. 34^{ter} della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1998;
- richiamato l'art. 4 della Legge cantonale sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;
- visto il rapporto di maggioranza 5 ottobre 2021 della Commissione gestione e finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1 - Pareggio del conto economico entro il 2025 contenendo la spesa

L'obiettivo di pareggio del conto economico deve essere raggiunto al più tardi entro la fine dell'esercizio 2025, con delle misure esclusivamente di contenimento della spesa, segnatamente

- a) del personale (voce di spesa gruppo 30, spese di funzionamento);
- b) dei beni e servizi (voce di spesa gruppo 31, spese di funzionamento);
- c) di trasferimento (voce di spesa gruppo 36, contributi).

Articolo 2 - Divieto del riversamento di oneri finanziari netti sui Comuni

¹Le misure di cui all'articolo 1 non possono prevedere il riversamento di oneri finanziari netti sui Comuni.

²Sono fatti salvi accordi e decreti già in fase di discussione tra il Cantone e i Comuni al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche se non ancora attuati.

Articolo 3 - Validità temporale

¹Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore non appena trascorso il termine di referendum.

²Il presente decreto legislativo cessa con l'approvazione del Consuntivo 2025 da parte del Gran Consiglio.